

STATUTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CAROVIGNO O.D.V.



In armonia su quanto disposto dalla Legge - quadro sul Volontariato n° 266 dell'11 Agosto 1991, e in virtù della Legge n° 225 del 24 Febbraio 1992, l'organizzazione di volontariato denominata **Associazione Volontari Protezione Civile Carovigno – O.d.V.** approva, per volere della sua Assemblea, il presente nuovo Statuto conformemente alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 117 del 3 Luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e successive modificazioni ed integrazioni.



Articolo 1

(Costituzione – Denominazione)

[1] E' costituita, nel numero minimo dei Soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "Associazione Volontari Protezione Civile Carovigno – OdV", in conformità al dettato dell'art. 32 del Decreto Legislativo n° 117/2017.

[2] L'Associazione, ove previsto, comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Articolo 2

(Sede legale - Durata)

[1] La sede legale dell'Associazione è sita nel comune di Carovigno (BR), Via Giuseppe Verdi n° 15, ma il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, può in qualsiasi momento stabilire un'altra sede sociale, ferma restando nell'ambito dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale in un altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea dei Soci di modifica dello Statuto.

[2] La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

(Definizione)

[1] L'Associazione Volontari di Protezione Civile Carovigno – OdV, più avanti chiamata per brevità Associazione, è democratica, apolitica, apartitica, indipendente da organizzazioni sindacali, estranea a società commerciali, industriali, artigiane o agricole, basata su principi di elettività e gratuità delle cariche sociali, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale

[2] L'Associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

Articolo 4

(Finalità)

[1] L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera y del Codice del Terzo Settore: protezione civile ai sensi della Legge n° 225 del 24 Febbraio 1992 e successive modificazioni.

[2] L'Associazione persegue in particolare le seguenti finalità:

- a) contribuire nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso di cui all'art. 3 della Legge n° 225 del 24 Febbraio 1992;
- b) contribuire nelle attività di salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute;
- c) contribuire nelle attività di salvaguardia valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
- d) promuovere e favorire una migliore conoscenza del territorio;
- e) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- f) soddisfare i bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- g) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- h) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi aderenti;
- i) favorire e collaborare a forme di partecipazione d'intervento sociosanitario;
- j) organizzare i servizi alternativi di radiocomunicazione a scopi civili e umanitari;
- k) avanzare proposte agli enti pubblici e privati per collaborare con enti pubblici, privati e con altre organizzazioni di volontariato per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 5

(Attività)



[1] L'Associazione realizza i propri scopi sociali con le seguenti attività:

- a) organizzare iniziative di Protezione Civile volte allo studio per la previsione degli eventi calamitosi;
- b) promuovere iniziative volte alla prevenzione dei rischi derivanti dagli eventi di cui all'art. 2 della Legge n° 225 del 24 Febbraio 1992;
- c) predisporre i servizi alternativi di radiocomunicazione;
- d) organizzare il soccorso e trasporto, anche mediante ambulanze, di malati e/o traumatizzati;
- e) promuovere iniziative di informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- f) organizzare momenti di formazione e studio per i propri aderenti, per l'informazione dei cittadini e la cultura di Protezione Civile nelle scuole;
- g) promuovere iniziative di carattere culturale, sportive e ricreative, atte a favorire una migliore qualità della vita;
- h) organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti degli enti preposti, in armonia su quanto disposto dalle leggi sul volontariato;
- i) prestare il proprio servizio in ausilio alle autorità con mezzi ed attrezzature;
- j) organizzare e svolgere attività a cavallo e cinofile;
- k) organizzare la ricerca di persone smarrite, di medici e medicinali;
- l) promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, storico, documentale, architettonico e monumentale dei beni culturali presenti sul territorio;
- m) promuovere, tutelare e valorizzazione il patrimonio ambientale, naturalistico e rurale dei beni ambientali presenti sul territorio;
- n) offrire la propria disponibilità per qualsiasi attività anche gestionale, purché compatibile con gli scopi solidaristici o finalizzata alla tutela del patrimonio pubblico.

[2] Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati.

[3] Tutte le prestazioni dell'Associazione sono svolte a titolo personale, spontaneo e gratuito.

[4] Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

[5] Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n° 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

[6] Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n° 117/2017.

Articolo 6

(Soci)

[1] Possono essere Soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano in possesso di requisiti morali e civili richiesti dall'Assemblea dei Soci, che ne condividono gli scopi ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

[2] Il numero dei Soci è illimitato.

[3] Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di volontariato.

[4] Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

(Ammissione dei soci)

[1] Si acquisisce la qualità di Socio tramite domanda di ammissione firmata dall'aspirante, presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto della domanda.

[2] Ogni aspirante deve essere presentato da un Socio che garantisce per lui.

[3] L'adesione del Socio è annotata nel Libro Soci.

[4] Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

Entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del rigetto l'aspirante ha la facoltà di presentare ricorso contro l'ammissione all'Assemblea dei Soci che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione utile.

Articolo 8

(Diritti e Doveri dei Soci)

[1] I diritti dei Soci sono:

- a) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti;
- c) partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- d) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- e) chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci nei termini previsti dal presente Statuto;
- f) chiedere di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;
- f) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini ed obiettivi previsti nel presente Statuto;
- g) recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile, trasmissibile.

[2] I doveri dei soci sono:

- a) rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto, i vari Regolamenti e gli atti deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) essere in regola con il pagamento della quota sociale nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

[1] La qualità di Socio si perde per: Dimissione, Decadenza, Espulsione, Morosità, Decesso.

[2] Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che svolgono attività che confliggono o contrastano con gli scopi dell'Associazione.

[3] Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti o reiterati che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

[4] Sulla perdita della qualità di Socio si pronuncia il Collegio dei Probiviri.

Entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione il Socio ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea dei Soci che dovrà deliberare in merito entro e non oltre 60 giorni.



Articolo 10

(Aspiranti Volontari)

- [1] Sono Aspiranti Volontari, coloro che hanno presentato regolare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo che dovrà esprimere parere favorevole o meno, per l'ammissione dell'aspirante alla qualità di Socio Volontario.
- [2] L'Aspirante Volontario ha diritto di presenziare alle Assemblee, di chiedere la parola per esprimere la propria opinione, ma non ha diritto a votare, eleggere ed essere eletto.
- [3] Gli Aspiranti Volontari di età compresa tra il 16° ed il 18° anno (non compiuto) possono presentare domanda di iscrizione previo avallo scritto di chi ne esercita la patria potestà.

Articolo 11

(Volontari)

- [1] Sono Volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- [2] L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- [3] Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- [4] Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Decreto Legislativo n° 117/2017 le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- [5] La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il Volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera Volontario il Socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- [6] I Soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo n° 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- [7] I Soci Volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 12

(Soci Sostenitori)

- [1] Possono essere riconosciuti Soci Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un contributo economico libero e volontario.
- [2] I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative intraprese dall'Associazione.

Articolo 13

(Soci Onorari)

- [1] Possono essere riconosciuti Soci Onorari coloro che, con opere meritevoli, o particolari lasciti o donazioni concorrono in maniera significativa alla crescita dell'Associazione.
- [2] I Soci Onorari hanno diritto a presenziare alle Assemblee, di chiedere la parola e di votare, ma non possono essere eletti a cariche direttive.
- [3] La qualità di Socio Onorario non assurge alla qualifica di Socio Volontario in quanto rilasciata ad esclusivo titolo onorifico/meritorio.

Articolo 14

(Lavoratori)

[1] L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

[2] In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 15

(Organi dell'Associazione)

[1] Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Organo di Controllo;
- d) Il Collegio dei Probiviri.

[2] Tutte le cariche sono elettive, gratuite e riconfermabili senza alcun limite, e non danno luogo a compensi di qualsiasi natura, salvo rimborsi per spese effettivamente sostenute.

Articolo 16

(Assemblea dei Soci)

[1] L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel Libro Soci.

[2] L'Assemblea delibera in ordine agli indirizzi e le direttive generali, approva i bilanci, i Regolamenti, le variazioni statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.

[3] L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

[4] L'Assemblea ordinaria è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

[5] L'Assemblea ordinaria deve essere convocata obbligatoriamente, inoltre, almeno una volta ogni triennio per il rinnovo delle cariche degli Organi Sociali.

[6] L'Assemblea straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità dell'ordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, dai seguenti aventi diritto:

- a) Presidente (singolarmente);
- b) Organo di Controllo (richiesta collegiale);
- c) Collegio dei Probiviri (richiesta collegiale);
- d) 1/5 dei Soci in regola col versamento della quota sociale, con istanza firmata.

[7] L'Assemblea straordinaria è presieduta di norma dal Presidente, ma può essere presieduta dal Vice Presidente, o dietro elezione immediata di un Socio presente.

[8] Le convocazioni dell'Assemblea devono essere comunicate entro una settimana dalla data di svolgimento della stessa.

[9] Per ogni Assemblea vi possono essere due convocazioni:

- Prima convocazione: occorre la presenza, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente, della metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso;
- Seconda convocazione: vale il numero dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti comunque in regola con il versamento della suddetta quota.

[10] Nel caso in cui la discussione riguardi lo scioglimento dell'Associazione o modifiche statutarie occorrono le seguenti presenze:

- Prima convocazione: la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 dei Soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso;

- Seconda convocazione: la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso;

[11] Ogni Socio non può essere titolare di più di 3 deleghe.

[12] E' possibile l'intervento all'Assemblea dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

[13] Hanno diritto ad essere eletti tutti i Soci iscritti all'Associazione da almeno 3 mesi.

[14] Nelle delibere di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

[15] Per tutte le votazioni si procede per alzata di mano, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali per le quali si procede con voto a scrutinio segreto su scheda.

[16] Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

(Poteri dell'Assemblea dei Soci)

[1] Discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo;

[2] Discute ed approva il programma generale delle attività;

[3] Procede alla elezione e alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;

[4] Procede alla elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo;

[5] Procede alla elezione e alla revoca dei componenti del Collegio dei Probiviri;

[6] Discute e approva i Regolamenti Interni necessari al funzionamento dell'Associazione;

[7] Discute ed approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

[8] Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 18

(Consiglio Direttivo)

[1] L'Associazione è gestita dal Consiglio Direttivo, composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono i Soci Fondatori nominati nell'Atto Costitutivo.

[2] I componenti del Consiglio Direttivo ricopriranno le seguenti cariche:

1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 Tesoriere, 1 Segretario, 3 Consiglieri.

[3] Il Consiglio Direttivo ha mandato triennale ed i suoi componenti sono rieleggibili.

[4] Tutte le sostituzioni e cooptazioni hanno termine con la scadenza naturale del mandato durante il quale sono state effettuate.

[5] Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

[6] Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

[7] I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

[8] Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

[9] Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, o in casi di forza maggiore o urgenza dal Vice Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

[10] Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere comunicate entro 3 giorni dalla data di svolgimento dello stesso, ma in caso di urgenza può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

[11] Per il Consiglio Direttivo vi possono essere due convocazioni:

- Prima convocazione: occorre la presenza, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente del Consiglio Direttivo, della metà più uno dei componenti.

- Seconda convocazione: vale il numero dei presenti, qualunque esso sia.

[12] Ogni componente del Consiglio Direttivo non può essere titolare di più di 2 deleghe.

[13] E' possibile l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

[14] Tutte le votazioni sono palesi, e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

[15] Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

(Poteri del Consiglio Direttivo)

[1] Il Consiglio Direttivo è investito dei più poteri per la gestione dell'Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

[2] Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

[3] Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci;

[4] Predisporre e propone all'Assemblea dei Soci il programma annuale delle attività;

[5] Predisporre annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e lo presenta all'Assemblea dei Soci per la discussione e la sua approvazione;

[6] Predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea dei Soci per la discussione e la sua approvazione;

[7] Conferisce procure generali e speciali;

[8] Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

[9] Predisporre e propone all'Assemblea dei Soci norme di comportamento o Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

[10] Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;

[11] In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

[12] Se vengono a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni.

Articolo 20

(Presidente)

[1] Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ed è responsabile in sede civile e penale dell'attività dell'Associazione.

[2] Il Presidente elabora le strategie da adottare e le linee guida che devono essere seguite dall'Associazione sia dal punto di vista amministrativo che operativo.

[3] Il Presidente presiede le riunioni di Consiglio Direttivo e le adunanze dell'Assemblea dei Soci, e sovrintende tutte le attività direttive e operative.

[4] Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella successiva riunione.

[5] Il Presidente può proporre o adottare provvedimenti straordinari, sospensioni e revoche.

[6] La firma sociale nei confronti degli istituti di credito è devoluta al Presidente, e solo in caso di grave indisponibilità dello stesso, congiuntamente fra Tesoriere e Vice Presidente.

- [7] Il Presidente nomina il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo, può affidare eventuali cariche di Vice Tesoriere, Vice Segretario e Segretario di Presidenza a persone esterne al Consiglio Direttivo.
- [8] Il Presidente può affidare motu proprio incarichi speciali e specifici.



Articolo 21

(Vice Presidente)

- [1] Il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in assenza del Presidente, e ne svolge le funzioni di rappresentanza in caso di assenza o indisponibilità.
- [2] In assenza del Presidente rappresenta l'Associazione dal punto di vista istituzionale, ma non dal punto di vista operativo, a meno che non venga specificatamente designato quale responsabile di un servizio o coordinatore delle operazioni.
- [3] La carica di Vice Presidente è una carica fiduciaria del Presidente e come tale viene conferita da quest'ultimo a persona di fiducia scelta tra i membri del Consiglio Direttivo, in base alla disponibilità e al possesso delle qualità necessarie per ricoprire tale ruolo.

Articolo 22

(Tesoriere)

- [1] Il Tesoriere è responsabile della compilazione e tenuta del libro cassa in collaborazione con il Presidente dell'Associazione, svolge il ruolo di economo, ed è responsabile delle somme non depositate su conto corrente, necessarie per le piccole spese correnti.
- [2] Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
- [3] La carica di Tesoriere è una carica fiduciaria del Presidente e come tale viene conferita da quest'ultimo a persona di fiducia scelta tra i membri del Consiglio Direttivo, in base alla disponibilità e al possesso delle qualità necessarie per ricoprire tale ruolo.

Articolo 23

(Segretario)

- [1] Il Segretario è responsabile della compilazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci in collaborazione con il Presidente dell'Associazione.
- [2] La carica di Segretario è una carica fiduciaria del Presidente e come tale viene conferita da quest'ultimo a persona di fiducia scelta tra i membri del Consiglio Direttivo, in base alla disponibilità e al possesso delle qualità necessarie per ricoprire tale ruolo.

Articolo 24

(Segretario di Presidenza)

- [1] Il Segretario di Presidenza è il braccio operativo del Presidente, ed è la persona tramite la quale il Presidente si interfaccia con i Soci per ogni necessità.
- [2] Il Segretario di Presidenza esegue gli ordini e le direttive impartite dal Presidente, si occupa del disbrigo di pratiche e commissioni, svolge operazioni di segretariato aiutando e sollevando il Presidente dalle numerose incombenze.
- [3] La carica di Segretario di Presidenza è una carica fiduciaria del Presidente e come tale viene conferita da quest'ultimo a persona di massima fiducia scelta tra i Soci, in base alla riservatezza, disponibilità e al possesso delle doti necessarie per ricoprire tale ruolo.

Articolo 25

(Organo di Controllo)



[1] Qualora per 2 esercizi consecutivi l'Associazione superi almeno 2 dei limiti indicati dall'art. 30 del Decreto Legislativo n° 117/2017, e cioè:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'Assemblea dei Soci elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

[2] Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

[3] I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al 2° comma dell'art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

[4] L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 231 dell'8 Giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

[5] L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

[6] Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

[7] I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

[8] L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n° 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

[9] Inoltre l'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate, o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Articolo 26

(Revisore Legale dei Conti)

[1] Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 Decreto Legislativo n° 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

[2] Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea dei Soci si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

[3] In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Articolo 27

(Collegio dei Probiviri)

[1] Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri ordinari e 2 membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

[2] I Probiviri svolgono i seguenti compiti:

- a) Indagini ed accertamenti su fatti e comportamenti dei Soci;
- b) Esame e giudizio dei procedimenti disciplinari;
- c) Esame e giudizio sui ricorsi dei Soci;
- d) Esercizio di forme di convincimento morale tra Soci e tra Organi dell'Associazione;

- e) Deliberano la perdita della qualità di Socio;
 - f) Compilano i verbali attinenti alla loro funzione;
 - g) Emettono il lodo arbitrale su controversie e procedimenti disciplinari.
- [3] Il lodo arbitrale emesso dal Collegio dei Probiviri è insindacabile.
[4] Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Probiviri.



Articolo 28

(Esercizio Finanziario)

- [1] L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.
- [2] Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo che dovranno essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- [3] Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione.
- [4] In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 29

(Entrate)

- [1] Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a) Quote associative degli aderenti;
 - b) Contributi degli aderenti o di privati;
 - c) Contributi dello Stato, di Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni, etc.) o di istituzioni pubbliche, ordinari o finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) Contributi da parte di organismi internazionali;
 - e) Donazioni e lasciti testamentari;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Rendite patrimoniali;
 - h) Attività di raccolta fondi;
 - i) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.
- j) Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n° 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui al presente Statuto.

Articolo 30

(Patrimonio)

- [1] Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- a) Beni Immobili;
 - b) Beni Mobili;
 - c) Mobilia e suppellettili;
 - d) Indumenti e attrezzature;
 - e) Apparati radioelettrici e strumentazioni;
 - f) Mezzi e dotazioni;
 - g) Quanto altro acquistato o ricevuto in donazione da Enti o privati.
- [2] Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- [3] Tutte le spese saranno autorizzate con la firma del Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, congiuntamente al Segretario, e certificate con fattura o scontrino fiscale.

[4] E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

[5] Le eventuali giacenze attive della gestione vanno a Fondo Riserva, l'Assemblea dei Soci può deliberare per il loro investimento a favore della crescita del patrimonio sociale o per il potenziamento della struttura.

Articolo 31

(Libri Sociali)

[1] L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro Soci;
- b) Registro dei Volontari;
- c) Libro Cassa;
- d) Registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- e) Registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- f) Registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

Articolo 32

(Pubblicità e Trasparenza)

[1] Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, che sono sempre a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 33

(Bilancio Sociale e Informativa Sociale)

[1] Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare ogni anno gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 34

(Modifiche allo Statuto)

[1] Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea straordinaria, in prima convocazione presenti almeno i 3/4 dei Soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, ed in seconda convocazione presenti almeno la metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso.

Articolo 35

(Scioglimento dell'Associazione)

[1] Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvata dall'Assemblea straordinaria, a maggioranza dei 3/4 dei Soci, in prima convocazione presenti almeno i 3/4 dei Soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, ed in seconda convocazione presenti almeno la metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso.

[2] In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di 2 o più liquidatori che si atterranno alla delibera in ordine della devoluzione del patrimonio.

[3] In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, non potrà essere diviso tra i Soci, ma su proposta del Consiglio Direttivo sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

[4] In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

[5] L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n° 82 del 7 Marzo 2005.

Articolo 36

(Controversie)

[1] Tutte le controversie sociali tra gli iscritti e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, senza formalità di procedura e senza appello, all'attenzione del Collegio dei Probiviri.

Articolo 37

(Norma Finale)

[1] Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo n° 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

A. V. P. C.
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
“CAROVIGNO”

Sede legale: Via Giuseppe Verdi, 15 - 72012 - Carovigno (BR)

C.F. 90045830743

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
Prima convocazione

Il giorno 20 Gennaio 2020 alle ore 20,00 nella sede legale di Via Giuseppe Verdi n° 15 ha inizio una riunione dell'Assemblea dei Soci con il seguente

Ordine del Giorno

- 1) Esame ed approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Assemblea dei Soci

		PRESENTE	ASSENTE
Presidente	BASILE Domenico	X	
Vice Presidente	CAMPOSEO Giovanni	X	
Segretario	CALIOLO Filippo Gianni	X	
Tesoriere	CONSIGLIO Esmeralda	X	
Consigliere	DE GIOVANNI Raffaele	X	
Consigliere	EPIFANI Angelo		X
Volontario	BELLANOVA Jean Pierre	X	
Volontario	CASALINO Rosa	X	
Volontario	FRUSCIANTE Antonello	X	
Volontario	LEO Salvatore	X	
Volontario	MINGOLLA Christian		X
Volontario	NATOLA Vincenzo	X	
Volontario	PARISI Mirella	X	
Volontario	RUTIGLIANO Vincenzo	X	
Volontario	SANTANIELLO Assunta	X	
Volontario	SCATIGNA Onofrio	X	
Volontario	ZAMPELLI Maria Grazia	X	
Membri presenti: 15		Membri assenti: 2	

DELEGHE

- Il Volontario Bellanova Jean Pierre ha delegato il Presidente Basile Domenico.
- Il Segretario Calio Filippo Gianni ha delegato il Tesoriere Consiglio Esmeralda.
- Il Volontario Rutigliano Vincenzo ha delegato il Consigliere De Giovanni Raffaele.
- Il Volontario Scatigna Onofrio ha delegato il Vice Presidente Camposeo Giovanni.

Presente la maggioranza dei 3/4 dell'Assemblea dei Soci, la riunione è dichiarata valida.

TRATTAZIONE

1) O.d.G. – Esame ed approvazione della Relazione Annuale dell'Attività dell'Associazione

Il Presidente enuncia i principi ispiratori del Codice del Terzo Settore, ed evidenzia come lo Statuto avesse la necessità di essere adeguato alla normativa vigente.

Il Presidente ha quindi dato lettura integrale dello Statuto adeguato nel rispetto del Decreto Legislativo n° 117/2017 e secondo le linee guida emanate dalla Regione Puglia.

Viene aperta la discussione e forniti chiarimenti e delucidazioni ai Soci.

Al termine della discussione si è proceduto con la votazione per l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità con 15 voti favorevoli.

2) O.d.G. – Varie ed eventuali

Nessuna trattazione.

Non avendo altri argomenti da discutere l'Assemblea dei Soci:

VISTO

lo Statuto e il Regolamento Interno

DELIBERA

1) di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, adeguato alle normative vigenti, così come proposto all'attenzione dell'Assemblea dei Soci, che insieme al presente atto deliberativo forma parte integrante e sostanziale, dando mandato al Presidente di procedere con la registrazione dell'atto presso la competente Agenzia delle Entrate.

2) Nessuna trattazione.

La riunione ha termine alle ore 21,30 del 20 Gennaio 2020.

Letto, approvato in data e luogo come sopra, il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PER IL SEGRETARIO
(CONSIGLIO Esmeralda)

IL PRESIDENTE
(BASILE Domenico)

Conferma Esmeralda

Basile Domenico

Registrato a Ostuni il _____

al n. 163 Serie 3

esatte Euro esult

IL LIQUIDATORE

Esmeralda

IL FUNZIONARIO (*)

DEBORAH SUMA

(*) Firma su delega del Sindaco Provinciale

Valentina SALICE